



COMUNE DI OLIVETO CITRA

Provincia di Salerno

Settore Sviluppo e Programmazione

NUMERO ___157___ REGISTRO SERVIZIO

oggetto: **Art. 16 e art. 19, commi 2 e 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Adeguamento costo di costruzione e "soglie di attenzione" con decorrenza 01/01/2011.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;

CHE il comma 9 del medesimo articolo stabilisce che: *"Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.*

Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione e' determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6".

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 204 del 24/12/2007, rettificata con delibera G.C. n. 29 del 03/03/2008, con cui veniva aggiornato l'importo del costo di costruzione ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 16 del DPR n. 380/2001, nella misura di € 217,39 al metro quadrato di superficie, secondo i parametri stabiliti dalla Regione Campania con deliberazione del Consiglio Regionale n. 95/15 del 05/07/1979 (BURC n. 74 del 10/12/1979);

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 156 del 18/12/2008 con cui veniva aggiornato l'importo del costo di costruzione ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 16 del DPR n. 380/2001, nella misura di € 224,35 al metro quadrato di superficie, secondo i parametri stabiliti dalla Regione Campania con deliberazione del Consiglio Regionale n. 95/15 del 05/07/1979 (BURC n. 74 del 10/12/1979);

CHE con la stessa deliberazione venivano aggiornate le "soglie di attenzione" di cui alla delibera G.C. 39 dell'11/03/2008;

CONSIDERATO che la Regione Campania non ha provveduto alla determinazione del costo di costruzione, sicché il Comune deve provvedervi annualmente ed autonomamente in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

CHE dal mese di dicembre 2008 (dato di riferimento della precedente determina di adeguamento) al mese di settembre 2010 (ultimo dato disponibile) l'ISTAT ha registrato una variazione in aumento del costo di costruzione del 2,43 %, conformemente al seguente prospetto:

dic-08	Variazione %	Aumento	Importo rivalutato al IV trim. 2008
Euro	in aumento	Euro	Euro
225,02	2,43%	5,47	230,49

PRECISATO che il nuovo importo troverà applicazione per i permessi rilasciati a decorrere dal 01/01/2011, atteso che, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'avvenuto rilascio del permesso di costruire si configura quale fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del richiedente di corrispondere i relativi contributi sicché è a tale data che occorre riferirsi per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in base ai parametri normativi vigenti in pari data (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 25/10/1993, n. 1071; 06/12/1999, n. 2058; 13/06/2003, n. 3333);

RITENUTO, pertanto, procedere all'aggiornamento del costo di costruzione e degli importi delle soglie di attenzione di cui in premessa, fatto salvo l'ulteriore aggiornamento non appena saranno resi noti dall'ISTAT i nuovi indici;

DETERMINA

1. Di aggiornare l'importo del costo di costruzione ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 16 del DPR n. 380/2001, nella misura di **€ 230,49** al metro quadrato di superficie;

2. Di aggiornare l'importo delle soglie di attenzione nella misura riportata nel prospetto che segue:

<i>tipo di intervento</i>	<i>residenziale</i>	<i>commerciale, direzionale, turistico (terziario)</i>	
		<i>tradizionale</i>	<i>prefabbricato</i>
Ristrutturazione onerosa	costo regionale	233,21	191,10
Ricostruzione e nuova costruzione	costo regionale	530,12	424,30

3. Di dare atto che i nuovi importi del costo di costruzione e delle soglie di attenzione troveranno applicazione per i permessi rilasciati a decorrere dal 01/01/2011;
4. Di riservarsi di procedere ad ulteriore aggiornamento non appena saranno resi noti dall'ISTAT i nuovi indici;

Sede comunale, li 14/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(geom. Ulderico Iannece)

=====